

Prot. 3149/6.8

Castelfondo, 23 settembre 2014

**OGGETTO: REVOCA ORDINANZA SINDACALE NR. 24/2014 DI DATA 17 SETTEMBRE 2014 AVENTE AD OGGETTO: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO ACQUEDOTTO DI CASTELFONDO ABITATI DI CASTELFONDO E FRAZ. RAINA – CONSUMO IN VIA PRECAUZIONALE DELL'ACQUA EROGATA SOLO PREVIO BOLLITURA.**

**ORDINANZA N.ro 25 /2014**  
**IL VICE SINDACO**

- Richiamata l'ordinanza sindacale nr. 24 di data 17.09.2014, avente ad oggetto: **Acque destinate al consumo umano acquedotto di Castelfondo abitati di Castelfondo e fraz. Raina – consumo in via precauzionale dell'acqua erogata solo previo bollitura**;
- Considerato che la sopra richiamata ordinanza emessa in via precauzionale a seguito dei lavori di "Ristrutturazione della rete acquedottistica del Comune di Castelfondo" ed in particolare la dismissione per ristrutturazione interna del serbatoio di Castelfondo e l'utilizzo del solo serbatoio di Raina a servizio dell'intero abitato ordinava di utilizzare in via precauzionale le acque erogate nell'abitato di Castelfondo e nella frazione di Raina, solo per il lavaggio della frutta e della verdura e per tutti gli usi igienici, la bollitura a scopo precauzionale dell'acqua destinata al consumo umano per cause non dovute ad inquinamento e un utilizzo limitato delle acque durante le ore diurne e solo per ottemperare allo stretto necessario;
- Richiamata la nota del Direttore dei Lavori ing. Visintainer Dino di data 23.09.2014 prot. n. 3148 con la quale comunica il rientro dell'allarme dal punto di vista igienico sanitario.
- Rilevato che la presente rientra nelle proprie competenze ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L;
- Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle ordinanze e ai regolamenti comunali approvato con Delibera di Consiglio n. 2 del 15.01.2009;
- Vista la Legge 689/1981;
- Visto il Codice Penale;
- Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, che all'art. 31 prevede precise attribuzioni e responsabilità in capo al Sindaco in varie materie tra le quali la tutela della sicurezza pubblica nonché, al successivo art. 32, l'obbligo di adottare, qualora ne ravvisi le necessità e le motivazioni, provvedimenti contingibili e urgenti in varie materie tra le quali anche quella della tutela della salute e sicurezza al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.

**REVOCA**

**A FAR DATA DEL 23 SETTEMBRE 2014 L'ORDINANZA SINDACALE NR. 24/2014 DI DATA 17.09.2014 AVENTE AD OGGETTO: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO ACQUEDOTTO DI CASTELFONDO ABITATI DI CASTELFONDO E FRAZ. RAINA – CONSUMO IN VIA PRECAUZIONALE DELL'ACQUA EROGATA SOLO PREVIO BOLLITURA.**

**TRASMETTE**

**Copia della presente ordinanza:**

- al Corpo Sovracomunale di Polizia Locale presso il Comune di Fondo ed all'Ufficio Tecnico del Comune di Castelfondo, per gli adempimenti di cui al punto n. 1;
- al Comando Stazione Carabinieri di Fondo competenti per territorio;
- alla Stazione Forestale di Fondo competente per territorio;
- agli albi comunali.

**Avverso la presente ordinanza sono ammessi ai sensi dell'art 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, il ricorso:**

- al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione;
- in alternativa, ricorso al T.R.G.A. di Trento nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 2, lettera b) della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

**La presente ordinanza viene notificata mediante pubblicazione all'Albo pretorio, agli albi frazionali, al Comando Stazione Carabinieri di Fondo ed inoltre al Corpo di Polizia Municipale per i controlli di competenza.**



Il Vice Sindaco  
Carlo Marchetti